



CONVENZIONE TRA MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI "SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DELLA CALABRIA" ED IL COMUNE di FRANCAVILLA MARITTIMA PER LA GESTIONE DELLE AREE ARCHEOLOGICHE DI TIMPONE DELLA MOTTA E MACCHIABATE

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di ragione e di Legge, tra il Soprintendente Archeologico della Calabria dott.ssa Elena Lattanzi

e

il Sindaco o legale rappresentante protempore del Comune di Francavilla Marittima (CS)

Sig. Leonardo Palmiro DIODATO

premesso che esistono in Francavilla Marittima delle aree archeologiche situate a Timpone della Motta e Macchiabate su cui il Comune in concerto con la Comunità Montana Alto Jonio di Trebisacce ha già operato degli interventi progettuali realizzando: la perimetrazione delle aree; sentieri pedonali; aree di sosta attrezzata; ristrutturazione d'un fabbricato rurale da adibire a sala didattica, magazzino, e posto guardia; illuminazione.

L'esproprio delle aree con giacenze archeologiche e sottoposte a vincolo è avvenuto con fondi regionali della legge n 64 del primo marzo 1986 e fondi della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento del turismo Prot. 1799 FS/ob. 1 Mis. 3 del 22/07/1997.

Tutto ciò premesso come facente parte integrante del presente atto, fra le parti come sopra costituite si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, tramite la Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria, è responsabile della tutela dell'area del Parco Archeologico, nonché delle funzioni connesse alle attività di ricerca e conservazione dei reperti, con prevalenza su ogni altra attività esistente o che dovesse sorgere durante il periodo di durata della presente scrittura.

Art. 2 Viene istituito un Comitato Tecnico di Gestione (C.T.G.) disciplinato da apposito regolamento, e composto da rappresentanza della Soprintendenza e dal Comune. Il regolamento verrà elaborato ed approvato dalle parti costituite, successivamente all'approvazione della convenzione.

Art.3 Sarà compito del C.T.G. in fase di gestione di dare l'indirizzo generale di conduzione del Parco Archeologico e di predisporre interventi di gestione straordinari. Il C.T.G. redige annualmente un rendiconto finanziario e tecnico scientifico, presentandolo entro il mese dicembre di ogni anno, ai rappresentanti delle parti.


- Art. 4 Il comune di Francavilla Marittima può incaricare per la gestione, una Società di servizi in cui l'Amministrazione Comunale sia direttamente rappresentata, previo assenso formale da parte della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria.
- Art. 5 I costi di gestione verranno sostenuti dal Comune di Francavilla Marittima o dalla Società incaricata della gestione.
- Art. 6 Per l'accesso nelle aree dei Parchi Archeologici é previsto il pagamento di un biglietto d'ingresso che sarà concordato con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali previo assenso formale dell'apposito Comitato "biglietti d'ingresso".
- Art. 7 Gli orari di apertura e chiusura al pubblico sono stabiliti dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria, la quale si riserva il diritto di autorizzare accessi controllati indipendentemente dagli orari di apertura al pubblico.
- Art. 8 La vigilanza del Parco, come pure l'accesso, la sua manutenzione di ordine generale (pulizia delle varie aree di sosta, gestione dei locali adibiti a sala didattica,, magazzino e posto di guardia) è affidata al Comune o per esso alla Società incaricata della Gestione.
- Art. 9 Il comune di Francavilla Marittima si impegna a consultare la Soprintendenza sulla redazione di ogni altro progetto che riguardi direttamente il Parco Archeologico.
- Art. 10 L'approvazione della presente convenzione, da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, è vincolante ai fini della validità della stessa.
- Art. 11 La presente convenzione ha la durata di anni **5** a decorrere dal **16/05/2005** essa viene rinnovata con apposito atto deliberativo salvo disdetta di una delle parti che dovrà essere comunicata per iscritto almeno tre mesi prima della scadenza.
- Art. 12 La presente convenzione è registrabile solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 1/B, parte seconda della tariffa allegata al D.P.R. 26/4/86 N° 131
- Art. 13 Per quanto non contemplato nella presente convenzione verrà redatto un regolamento che dovrà, tra l'altro, istituire la commissione tecnica di gestione, legalizzare la società dei servizi, stabilire la durata della convenzione e fissare il prezzo del biglietto d'ingresso.
- Art. 14 Le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del Comune.

Letto, approvato e sottoscritto.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SOPRINTENDENTE PER I BENI
ARCHEOLOGICI DELLA CALABRIA

13 OTT. 2004



IL SINDACO PROTEMPORE
DEL COMUNE DI
FRANCAVILLA MARITTIMA

IL SINDACO
(Leonardo Diodato)

